



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/01/2024)

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010), le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.

Art. 2 – Natura del contratto

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa.

Le modalità di svolgimento delle attività del ricercatore sono stabilite dal contratto e nei regolamenti di Ateneo.

L'Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio e responsabilità civile.

Art. 3 – Tipologia contrattuale

I ricercatori a tempo determinato vengono assunti sulla base di un contratto a tempo determinato che ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

I contratti, di cui all'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito in conformità alle disposizioni normative vigenti. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 4 – Attivazione della procedura

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Facoltà, delibera l'attivazione delle procedure di chiamata dei ricercatori di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno diritto in ordine all'accesso ai ruoli.

Art. 5 – Riserva di legge

Ai sensi dell'art. 14, comma 6-septiesdecies, del D.L. n. 36/2022 convertito con modifiche dalla Legge n. 79/2022 e s.m.i., in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe legislative, l'Ateneo riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento ai soggetti che sono, o sono stati per la durata di almeno un anno, titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della Legge n. 79/2022. A tal fine l'Ateneo potrà bandire procedure riservate a candidati in possesso dei predetti requisiti.

Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatori a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) e o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano in corso alla data di emanazione del presente Regolamento o da indire in applicazione delle norme transitorie previste dal legislatore (art. 14 commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies della Legge 79/2022 di conversione DL n. 36/2022 e s.m.i.).

Art. 6 – Modalità di selezione

L'assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione

dell'Ateneo.

La selezione è svolta da una Commissione nominata con Decreto Rettorale previa proposta del Consiglio di Dipartimento. La Commissione è composta da tre membri, scelti fra professori di I e II fascia dello stesso gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.

La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, in coerenza con i criteri e parametri individuati con Decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici.

I bandi possono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera.

Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.

La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal Decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Gli atti sono approvati, entro 30 giorni dalla consegna, dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica della regolarità della procedura. In caso contrario, il Direttore Generale provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo web www.iuline.it.

Il Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. La proposta di chiamata formulata dalla struttura interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Contenuto del bando di selezione

Il bando di selezione conterrà in forma sintetica:

- a) la tipologia del contratto;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/ progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
- d) specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- f) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova;
- g) i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato;
- h) il trattamento economico e previdenziale;
- i) la sede prevalente di lavoro;
- j) termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento, di norma pari ad almeno 15 giorni dall'indizione della procedura;
- k) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;

- l) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) nell'ambito dell'eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
- m) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 8 - Requisiti per partecipare alle selezioni

Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei nuovi contratti per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato (art. 24, comma 2, lett. b) della Legge 240/2010, così modificato dall'art. 14, nuovo comma 6-decies, lett. b), n. 3, del Decreto-Legge in commento). L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'art. 24 della Legge 240/2010 (articolo 14, nuovo comma 6-undevicies, del Decreto-Legge in commento).

Per il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 9 - Stipula e durata del contratto

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.

La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, né costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 24, comma 9, della Legge 240/2010. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- b) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

Art. 10 - Rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro è subordinato e a tempo determinato.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dall'Ateneo.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 350 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 200 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca.

Art. 11 - Trattamento economico

Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.

Ai ricercatori compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i

ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 12 – Finanziamenti premiali

L'attività didattica, di ricerca e di terza missione svolta dai titolari del contratto di ricercatore concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Art. 13 – Valutazione e prova didattica per la chiamata in II fascia

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta il titolare del contratto che, previa sua istanza, abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. La valutazione dell'Ateneo si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 14 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento dovrà ritenersi automaticamente integrato dalle norme contenute nel codice etico dell'Ateneo.

Il presente Regolamento è in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione.